



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche agricole
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la "Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione" - COM (2020) 332 - 2020/0150(CNS)*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
f.to Daria Provvidenza Petralia



*Ministero dell'Economia e delle
Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

**Al Dipartimento delle Politiche
Europee**

Largo Chigi, 19- Roma

OGGETTO: Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di imposte indirette sul rum prodotto nei territori oltreoceano: COM(2020) 332 del 24/07/2020.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'unita relazione, informando che, trattandosi di misura che avrà applicazione per il rum prodotto nei territori oltreoceano immesso in consumo in territorio francese, non si rende necessaria alcuna modifica alla legislazione nazionale.

**IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)**

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di imposte indirette sul rum prodotto nei territori oltreoceano.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 332 del 24/07/2020
- **Codice interistituzionale** 2020/0150 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La decisione intende prorogare fino al 2027 l'applicazione di una tassazione indiretta di favore al rum tradizionale prodotto nei territori ultraperiferici francesi aumentando il quantitativo massimo che può godere di questo trattamento speciale. Il rum tradizionale delle regioni ultraperiferiche francesi dal 1923 è disciplinato da uno specifico regime di accisa sul mercato della Francia continentale. Dalla creazione del mercato interno e dall'armonizzazione dei diritti di accisa in Europa tale specifico regime di accisa è stato portato avanti con l'accordo dell'Unione europea.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di decisione intende autorizzare la Francia ad applicare una tassazione indiretta ridotta (accise e un contributo previdenziale) al rum "tradizionale" prodotto nei territori di Guyana Francese, Guadalupe, Martinica e Riunione e consumati in Francia.

La proposta di decisione intende consentire dal 2021 al 2027 l'applicazione delle accise sul rum tradizionale prodotto in Guyana Francese, Guadalupe, Martinica e Riunione in misura inferiore all'aliquota minima gravante sugli alcolici ai sensi della Direttiva (CE) 1992/84, ma non inferiore al 50% dell'accisa integrale sull'alcole o all'aliquota integrale sull'alcole per la " vignette sécurité sociale" (cioè di un contributo previdenziale applicato sull'aliquota di accisa per finalità di

contrasto dei rischi alla salute derivanti dal consumo di alcolici).

Questa misura di fatto proroga quanto già disposto dalla Decisione UE (UE) 2014/189, valida fino al 31 dicembre 2020, e inoltre aumenta il contingente massimo di rum che gode di questo trattamento da 144mila a 153mila hl di alcole puro.

La decisione viene adottata correttamente in base dell'articolo 349 del TFUE relativo all'applicazione delle disposizioni dei trattati ai territori ultraperiferici dell'Unione Europea, che prevede su richiesta del Consiglio, attraverso una proposta della Commissione e sentito il Parlamento UE, l'adozione di atti specifici che riguardano, fra l'altro, le politiche fiscali. La decisione autorizza in particolare una misura in deroga all'articolo 110 del TFUE, che impedisce agli Stati Membri di applicare un'imposizione alle produzioni degli altri paesi Membri superiore a quella dei prodotti nazionali similari.

Il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione Europea (TUE) risulta, quindi, rispettato, agendo l'Unione, in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

In considerazione del fatto che l'articolo 349 del TFUE demanda esclusivamente al Consiglio, su proposta della Commissione Europea, il compito di adottare le disposizioni specifiche per adattare l'applicazione delle norme dei trattati alle peculiarità dei territori ultraperiferici, compresa la politica fiscale, gli obiettivi della proposta in oggetto non possono che essere realizzati attraverso la legislazione UE. Infatti, qualsiasi iniziativa nazionale volta a ridurre le aliquote di accisa applicati sul rum tradizionale violerebbe l'articolo 110 del TFUE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, in virtù del quale l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

In particolare, soltanto attraverso le disposizioni unionali è possibile a ridurre le accise gravanti sul rum tradizionale prodotto nei territori ultraperiferici. Inoltre, la riduzione riconosciuta intende limitarsi a compensare i maggiori costi scontati dai produttori dei territori ultraperiferici. Infine l'incremento dei quantitativi che possono godere di questo trattamento preferenziale è necessario per tenere conto degli sviluppi della produzione locale e non incidono sul funzionamento del mercato interno.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta di decisione intende prorogare il trattamento fiscale di favore del rum tradizionale estendendo il quantitativo massimo che gode ammesso a questo trattamento in modo da

compensare i maggiori costi delle produzioni nei territori francesi ultraperiferici che scontano condizioni climatiche difficile e la concorrenza dei paesi vicini che non devono applicare la normativa sociale e ambientale francese ed europea. Allo stesso tempo i quantitativi sono fissati in modo da non alterare il funzionamento del mercato interno.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta di decisione risponde alle esigenze francesi di prorogare il regime di favore concesso ai produttori delle regioni ultraperiferiche, la cui produzione viene assorbita in maniera preponderante dal mercato francese continentale (65% del totale).

La proposta attiene ad un settore rispetto al quale non sono state sollevate criticità per gli interessi nazionali italiani nei precedenti decenni di applicazione.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La richiesta proroga un regime esistente e generalmente le prospettive negoziali sono di lineare adozione.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Nessun effetto. Le misure riguardano le accise e il contributo previdenziale riscosse in Francia.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Nessun effetto. Si tratta di atto con effetti limitati alla Francia.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Nessun effetto. Si tratta di atto con effetti limitati alla Francia.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nessun effetto. Si tratta di atto con effetti limitati alla Francia.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Nessun effetto. Si tratta di atto con effetti limitati alla Francia.

Altro

--